COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'

Provincia di Verona

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CIG 9913348191

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente capitolato si compone di n. 35 articoli.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Per “Impresa” o “I.A.” si intende l'impresa alla quale viene affidato il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato mentre per “Ente” si intende il Comune di Roveredo di Guà che affida a I.A. il servizio di trasporto scolastico e di collegamento delle frazioni con il centro.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

1) il servizio di trasporto scolastico per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario annuale predisposto dalle competenti autorità degli alunni frequentanti le scuole:
   - Infanzia di Roveredo di Guà (solo ritorno e limitatamente all’anno scolastico 2023/2024)
   - Primaria di Roveredo di Guà
   - Secondaria in Cologna Veneta

   Regolarmente iscritti al servizio di trasporto scolastico comunale.
   Le modalità di svolgimento del servizio sono descritte al successivo articolo 7.
   Si precisa che continueranno nel corso delle prossime annualità scolastiche il monitoraggio delle iscrizioni a scuola, in particolare per la scuola d’infanzia. A tale scopo si precisa che il servizio potrà essere soggetto a modifiche, quali riduzioni di corse e/o scuole servite; in questa eventualità il Comune si riserva la facoltà di prevedere variazioni al contratto, ai sensi dell'art. 4.
2) il servizio di assistenza, accompagnamento e sorveglianza sui mezzi destinati al trasporto degli utenti della scuola d’infanzia
3) i servizi di trasporto definiti “para-scolastici”; trattasi di servizi assimilabili al trasporto scolastico, in località vicine per attività scolastiche e parascolastiche comunque ordinate dall'Ente o dall'autorità scolastica nell'ambito dell'orario scuola, ai sensi dell'art. 3 del D. 31 gennaio 1997.
   Le modalità di svolgimento del servizio sono descritte al successivo art. 11.

ARTICOLO 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- L.R. 14 settembre 1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. 3 aprile 2009, n. 11 (Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”);
- L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale) e s.m.i.;
- D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- D.M. 31.1.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997.

Il servizio oggetto del presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. n. 46/1994 sugli autoservizi atipici.
La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
Il servizio è da considerarsi a tutti gli effetti “servizio pubblico” e per questo motivo non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato.
Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 legge 146/90 e s.m.i. pertanto la I.A. dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ARTICOLO 4 - DURATA E VARIAZIONI DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dal 1.09.2023 (inizio anno scolastico da calendario regionale) o comunque dalla data di consegna del servizio.
Il Comune di Roveredo di Guà si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto (da intendersi a titolo esemplificativo, modifica del n. di mezzi, modifica del chilometraggio, modifica con servizi aggiuntivi e/o complementari, modifiche derivanti da misure anti pandemia, ecc. ecc.), secondo quanto previsto dal citato art. 120 del D.Lgs. 36/2023, fino ad un massimo del 30% del suo valore.
Potrà quindi essere applicata una variazione del servizio e di conseguenza del corrispettivo, in applicazione di eventuali modifiche nelle politiche della mobilità adottate dall'Ente e con le modalità previste dall'art.120 del Dlgs 36/2023. I.A. non avrà diritto ad alcun ristoro economico per le variazioni in diminuzione.
A questo scopo, si precisa che le variazioni del servizio e del corrispettivo possono riguardare in particolare: il servizio del trasporto scolastico, per l'esigenza e/o la necessità di sopprimerlo parzialmente, rivedendo in diminuzione o in aumento i percorsi, o il numero degli assistenti, rispetto a quanto previsto nel piano di trasporto proposto dall'I.A. e approvato dal Comune. Allo scopo di determinare con certezza il dato economico in caso di variazione del servizio, in sede di offerta economica, I.A. dovrà quantificare con precisione:

- il costo totale del servizio;
- il costo annuo del servizio per pulmino;
- il costo annuo a persona dell'accompagnatore;

ARTICOLO 5 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta e il valore complessivo dell'appalto è stabilito in **euro 104.300,00 (IVA esclusa) a corpo**. I pagamenti saranno comunque commisurati ai servizi effettivamente ordinati dall'Amministrazione e resi dall'I.A.
Si precisa che i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze previsti nel DUVRI sono pari ad € 0 (zero).

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e/o non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023, ed in assenza delle apposite tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rende noto, a mero titolo indicativo, che i costi della manodopera presi a riferimento per la quantificazione dell'importo in appalto, sono quelli desumibili dall'accordo nazionale 19 dicembre 2007 per il rinnovo del secondo biennio economico del C.C.N.L. 28 luglio 2006 per il personale dipendente da imprese noleggio autobus con conducente. Il riferimento è l'autista di livello C2.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento del servizio tramite l'impiego di automezzi di cui all'art. 1 D.M. 31/01/'97 e Circolare 11/03/1997 n° 23 in numero adeguato alla quantità e alla qualità dell'utenza, e dovrà trattarsi di automezzi idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti.
L'appaltatore dovrà impiegare mezzi in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, pertanto, adatti per dimensione e ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.
I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico. In particolare dovranno essere idonei e a norma secondo quanto stabilito dal D.M. 31.01.1997 (norme in materia di trasporto scolastico) e successive modificazioni ed integrazioni, collaudati e revisionati dalla Motorizzazione Civile, utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia d'uso e destinazione degli stessi e conformi alle vigenti norme di sicurezza. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere rispondenti al D.M. 18.4.1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i veicoli devono essere omologati per trasporto di disabili non deambulanti con sistema di sollevamento per disabili non deambulanti di tipo elettro-idraulico.
Il servizio di trasporto per gli alunni disabili dovrà essere garantito con automezzi in dotazione all'affidatario in regolari condizioni di funzionalità e manutenzione. Gli automezzi dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia assicurativa e fiscale, dotati dei prescritti documenti di circolazione, forniti di pedana, attrezzati con maniglioni atti ad agevolare l'accesso ai mezzi stessi ai soggetti trasportati e dotati delle opzioni atte a rendere confortevole il soggiorno sul mezzo (climatizzazione e impianto di riscaldamento efficienti).
Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi. Potrà essere concesso di utilizzare veicoli senza pedana per disabili e/o con capienza inferiore a quella minima solo ed esclusivamente qualora la tipologia ed il numero di trasportati lo consenta. E' fatto divieto di sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa se non con autorizzazione dell'Istituzione preventivamente richiesta.
Gli automezzi, altresì, dovranno rispondere alle caratteristiche di sicurezza e confortevolezza, ed essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo. Gli automezzi, collaudati per i servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazioni degli stessi contenute nelle disposizioni normative vigenti in materia; in particolare, per il trasporto scolastico ordinario, dovranno essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi. Entro venti giorni dall'aggiudicazione, il prestatore dovrà presentare al Comune tutta la documentazione, inclusi i libretti di circolazione o fogli di circolazione provvisoria (non saranno accettati in tale fase successiva i contratti di acquisto), relativa ai mezzi offerti nel servizio oggetto del presente appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.
Sugli automezzi impiegati dovrà essere ben visibile, sulla parte anteriore, un cartello con la scritta: per il servizio di trasporto scolastico, "Comune di Roveredo di Guà – Servizio Scuolabus" e sul retro segnaletica con dicitura "SCUOLABUS – SALITA E DISCESA BAMBINI". All'interno dell'autoveicolo dovrà essere indicato in modo ben visibile il numero dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione.
La ditta affidataria si impegna a:

- munire ciascun automezzo di idoneo sistema di comunicazione che consenta di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;
- assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti gli automezzi provvedendo in maniera adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed esterna ed in particolare effettuando:
  - quotidianamente una accurata pulizia interna;
  - almeno due volte al mese la pulizia esterna compresa la disinfezione degli stessi prodotti batteriostatici;
  - revisione annuale;
- comunicare mensilmente il piano delle presenze dell'accompagnatore sui mezzi di trasporto;
- monitorare giornalmente, anche a fini statistici, il numero degli utenti che utilizzano il trasporto, sia scolastico che di collegamento frazioni-centro. I relativi dati dovranno essere trasmessi mensilmente all'ufficio istruzione del Comune;
- depositare presso l'ufficio Istruzione, prima dell'avvio del servizio, la lista nominativa del personale impiegato per l'adempimento del presente appalto indicando la qualifica professionale di ciascun addetto con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e dei rispettivi certificati di qualificazione conducente CQC e riconoscendo al Comune la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli ritenuti opportuni. La ditta si impegna a comunicare entro 48 ore eventuali variazioni;
- indicare per iscritto il nominativo del responsabile del servizio che dovrà essere telefonicamente raggiungibile tramite cellulare dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
- depositare copia autorizzazione di esercizio;
- depositare copia dell'attestazione di abilitazione professionale di cui al D.Lgs. 395/2000;
- provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs.81/2008 e comunicare il nominativo del "medico competente" e garantire gli accertamenti da effettuarsi sul personale dipendente addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto persone, previsti dall'art. 14 del decreto citato, comma 4

concernenti la verifica di assenza delle condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, come previsto dai relativi protocolli di intesa della Conferenza Stato Regioni.

L'I.A. dovrà osservare i disposti di cui alla L.R. n. 46/1994 in materia di disciplina degli autoservizi atipici.
Su richiesta della ditta, il Comune può rilasciare apposita e specifica licenza di noleggio con conducente in deroga al contingentamento previsto nel regolamento comunale.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il Servizio consiste nel tragitto di andata dai luoghi di residenza o in prossimità di residenza o dai centri di raccolta e ritorno in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il calendario scolastico. Ai sensi del successivo articolo 8, il servizio sarà organizzato su "linee di forza". Sono, quindi, esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum etc.).
L'I.A. ha l'obbligo d'informarsi in merito al calendario scolastico e alle comunicazioni dell'Ente/Istituto Comprensivo.
Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato dall'I.A. con propri capitali, mezzi e personale.
L'appalto prevede le seguenti caratteristiche e tipologie di servizio:

A. **SERVIZIO DI TIPOLOGIA A**: Servizio per la scuola primaria – andata e ritorno - e scuola dell'infanzia – solo ritorno. Orari di massima: di norma l'orario di servizio sarà contenuto all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 6.40 alle ore 7.40, dalle ore 15.45 alle ore 16.45
B. **SERVIZIO DI TIPOLOGIA B**: servizio per la scuola secondaria di I° grado di Cologna Veneta. Orari di massima: di norma l'orario di servizio sarà contenuto all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 6.40 alle ore 7.40. Dalle ore 13.45 alle ore 14.45.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire a proprio insindacabile giudizio, il numero dei servizi, con conseguente variazione del numero degli automezzi necessari a coprire le necessità del servizio effettivo.
I percorsi di ciascun mezzo potranno essere sospesi qualora il numero degli utenti si riduca significativamente, ovvero potrà essere richiesta l'attivazione di uno o più mezzi aggiuntivi qualora il numero degli utenti, o gli orari o l'organizzazione delle scuole dovesse richiederlo.

ARTICOLO 8 – PIANO DI TRASPORTO E VARIAZIONI

All'inizio di ciascun anno scolastico, rilevate le adesioni e residenze degli utenti, nonché gli orari delle scuole servite, sarà proposto da I.A. entro il 31 agosto (o comunque entro 8 gg dalla consegna delle iscrizioni) il "Piano di trasporto". Il piano comprenderà percorsi, orari, eventuali punti di raccolta.
Allo scopo di organizzare un servizio più rapido ed efficiente, i percorsi sarà organizzato su "linee di forza".
L'Ente provvede alla raccolta delle iscrizioni al servizio che verranno trasmesse a I.A., di norma entro il 15 agosto di ciascun anno scolastico di riferimento, per la redazione del relativo "Piano di trasporto" con la descrizione delle linee attivate e comprensivo dei mezzi impiegati, tipologia, orari, percorsi idonei e funzionali rispetto agli orari delle scuole, la residenza degli utenti e tipologia dei mezzi impiegati. Il 'Piano' dovrà essere progettato considerando come tempo massimo di permanenza degli alunni sul mezzo di trasporto di norma 30 (trenta) minuti, salvo specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione per casi particolari e comunque non oltre i 60 minuti.
Le fermate per la raccolta degli studenti potrà variare in aumento o in diminuzione in conseguenza del numero e della residenza degli alunni che usufruiranno del servizio. In un'ottica di ottimizzazione del servizio, e purché questo non comprometta l'organizzazione generale del servizio così come approvato annualmente con il "Piano di trasporto", dovrà, anche in corso d'anno, essere favorita la fruibilità del servizio da parte degli utenti, inserendo nel Piano, nel termine massimo di 7 giorni, anche iscrizioni successive trasmesse dall'Ente o fornendo l'oggettiva motivazione che non consente l'inserimento.
Le variazioni al programma di esercizio devono essere autorizzate dall'Ente affidante e possono avvenire, previa richiesta scritta dell'impresa affidataria, quando intenda proporre modifiche ai percorsi, al numero o al tipo dei mezzi impiegati per assicurare il servizio oggetto del contratto o per altre ragioni, la cui

fondatezza sia ritenuta sussistente dall'Amministrazione Comunale; tali proposte di variazione non dovranno pregiudicare la qualità del servizio stesso.
In accordo tra le parti, si potranno apportare, in relazione ad esigenze di interesse pubblico, modifiche all'organizzazione del servizio, garantendo comunque, a parità di costo, la qualità del servizio. Qualora l'impresa affidataria si trovi, per cause di forza maggiore, nella temporanea condizione di utilizzare un mezzo diverso da quello espressamente autorizzato, potrà provvedervi, previa richiesta scritta e relativa autorizzazione del Comune, individuando il nuovo mezzo impiegato, le caratteristiche di idoneità, il termine temporale previsto per l'impiego e l'eventuale soggetto titolare se diverso dalla ditta affidataria. Il mezzo sostitutivo non potrà avere caratteristiche inferiori rispetto a quanto proposto in sede di gara.

ARTICOLO 9 – ISCRIZIONI ED ESCLUSIONI DAL SERVIZIO

L'Ente provvede alla raccolta delle iscrizioni al servizio attraverso apposita modulistica che dovrà essere consegnata, a cura degli interessati, presso l'ufficio istruzione entro il 15 luglio di ciascun anno.
Nel caso in cui il comportamento dell'utente a bordo del mezzo non risultasse conforme alle norme del codice della strada e/o di sicurezza, il personale segnala il fatto all'ufficio pubblica istruzione. Prima di poter usufruire nuovamente del servizio l'utente dovrà rivolgersi all'ufficio istruzione. In casi reiterati ~~di~~ per comportamenti impropri l'Ente potrà escludere l'utente dal servizio.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' NELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di garantire la sicurezza dei minori in tutte le fasi in cui si articola l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sull'autobus, durante il trasporto, nella discesa.

ARTICOLO 11 - PERSONALE E ADDETTI ALL'ACCOMPAGNAMENTO

L'impresa aggiudicataria deve avvalersi in ogni momento per l'espletamento del servizio di personale qualificato, intendendosi per tale il personale dipendente in possesso della patente di guida di categoria D per la guida di autobus e certificato di abilitazione professionale CQC previsto dal D.Lgs. 286/2005 e successivi decreti attuativi.
Quando nel servizio siano coinvolti alunni delle scuole dell'infanzia o utenti diversamente abili è obbligatoria la presenza sull'automezzo oltre all'autista di un'altra persona addetta all'assistenza ed alla sicurezza dei trasportati.
La società ha l'obbligo di verificare che tutto il personale presente sia munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I nominativi del personale impiegato per il servizio dovranno essere depositati presso il Comune.
La ditta dovrà garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso.
Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quanto altro possa generare conflitti con l'utenza. Al personale dovrà essere, inoltre, fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.
Tutto il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti.
L'utenza per ogni eventuale richiesta, non direttamente gestibile dal personale di vigilanza, dovrà essere indirizzata al competente ufficio Pubblica Istruzione.
Il conducente ed il personale addetto all'assistenza risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa

durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.
Il conducente ed il personale addetto all'assistenza assume la custodia degli alunni dal momento iniziale dell'affidamento (con la salita sull'automezzo) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale ausiliario o dei genitori o altra persona incaricata nel momento di discesa alla fermata.
L'autista non può lasciare i minori davanti alle scuole se non risultano aperte, contravvenendo all'obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento dell'Istituto comprensivo.
L'autista ed il personale addetto all'assistenza è tenuto altresì all'adozione di tutte quelle idonee cautele che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso; la predisposizione delle misure occorrenti deve essere commisurata al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari.
Il personale addetto all'assistenza dovrà assicurare:

- l'ordinata salita e la discesa degli alunni dall'automezzo;
- la verifica della presenza nei mezzi di tutti gli aventi diritto dopo le operazioni di salita;
- la verifica che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere durante il viaggio;
- la vigilanza affinché gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- la consegna dei minori ai genitori o alle persone delegate presso le fermate stabilite, avendo cura di garantire che in caso di assenza di quest'ultimi i minori siano mantenuti a bordo del mezzo con contestuale avviso telefonico ai rispettivi genitori, e conduzione degli stessi, al termine del percorso, presso un presidio delle forze dell'ordine;
- la verifica che i trasportati siano in possesso di valido titolo di viaggio (tesserino di cui all'art. 9).

Per i servizi di trasporto per le scuole primarie e secondarie di primo grado le predette operazioni di controllo sono assicurate dal conducente; l'I.A. mette comunque a disposizione un accompagnatore sia per il turno di andata che di ritorno, il quale si alterna sulle varie linee attivate, in base al Piano di gestione annuale.
Non possono costituire esimenti della responsabilità degli incaricati le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, salvo quanto previsto dal comma 19 bis D.L. 16.10.2017 n. 148 convertito con modificazioni nella L. 4.12.2017 n. 172, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso. Nel caso di mancata presenza dei genitori alla fermata l'autista dovrà adottare tutte le ordinarie cautele suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
L'obbligo di custodia degli alunni è operativo per tutta la durata del trasporto compresi i casi di emergenza o sostituzione che dovessero verificarsi.

ARTICOLO 12 – SERVIZI PARA – SCOLASTICI

La I.A. dovrà eseguire, a richiesta dell'Ente, servizi di trasporto definiti "para-scolastici"; trattasi di servizi assimilabili al trasporto scolastico, in località vicine per attività scolastiche e parascolastiche comunque ordinate dall'Ente o dall'autorità scolastica nell'ambito dell'orario scuola, ai sensi dell'art. 3 del D. 31 gennaio 1997. Per la loro effettuazione sarà corrisposto il corrispettivo unitario previsto dall'art. 4.
La I.A., su espressa richiesta dell'Ente, effettua trasporti di andata e ritorno per alcune classi sino ad interi plessi, per un complessivo **10 corse** previste per anno scolastico. Detti servizi, che si svolgeranno entro un raggio di 60 Km dalla scuola di partenza, potranno svolgersi di norma tra le ore 9,00 e le ore 12,00 o comunque in orari che non compromettano il normale servizio di trasporto.
I trasporti da effettuare dovranno comunque essere comunicati dall'Ente o dalla dirigenza scolastica, salvo motivi di urgenza, con almeno 5 giorni di anticipo all'I.A.

ART. 13 – PIANO DI TRASPORTI ED ITINERARI

L'Ente provvede alla raccolta delle iscrizioni al servizio che verranno trasmesse a I.A. per la redazione del relativo “Piano di trasporto”. Il “Piano”, da presentarsi entro agosto, dovrà contenere la descrizione di dettaglio del percorso, degli orari e delle fermate previste, e dovrà tener conto delle residenze degli utenti. Detto “Piano” sarà approvato dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione.
Il servizio di trasporto è articolato sulle linee ed itinerari descritti nell’allegato A) al presente capitolato, la cui estensione e caratteristiche di viabilità sono note all’appaltatore. E’ comunque facoltà della Ditta appaltatrice organizzare i percorsi riassunti nell’allegato predetto in base a criteri di maggior razionalità, tenendo conto degli orari delle attività didattiche in ciascun plesso scolastico.

ARTICOLO 14 – ISCRIZIONI AL SERVIZIO

L'Ente provvede alla raccolta delle iscrizioni al servizio attraverso apposita modulistica che dovrà essere consegnata, a cura degli interessati, presso l'ufficio istruzione. L'utente si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale disdetta.

ARTICOLO 15 – SEDE OPERATIVA E REFERENTE DELL’APPALTO

Fermi restando gli obblighi previsti dall’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge Regionale del Veneto n. 11/2009, previsti per le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione Veneto, l’appaltatore dovrà dotarsi di una Sede operativa e di una autorimessa ubicati entro 40 km stradali dalla sede comunale (Municipio), e dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, l’ubicazione, i recapiti telefonici, di fax, e-mail e Posta Elettronica Certificata utili per le comunicazioni.
L’appaltatore per il ricovero dei mezzi, utilizzerà appositi spazi recintati e sorvegliati, provvisti di agibilità per l’uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso legittimo.
L’appaltatore dovrà inoltre indicare, prima della stipula del contratto, un soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante il quale assuma la responsabilità di referente, sempre reperibile, che costituirà l’interlocutore per tutto ciò che attiene l’esecuzione dell’appalto e incaricato di tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante, il quale gestirà i rapporti e i contatti con l’appaltatore.

ARTICOLO 16 - AGGIORNAMENTO PREZZI

L’importo annuo offerti per l’esecuzione del servizio è da considerarsi invariabile per i primi dodici mesi. A partire dal tredicesimo mese l’importo annuo potrà essere oggetto di eventuale adeguamento effettuato sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato da ISTAT. Il mese di riferimento sarà quello della scadenza di ciascun anno contrattuale e la variazione avrà decorrenza dal mese successivo.
Aumento/diminuzione del costo del carburante.
In caso di aumento del costo (€/lt) del carburante alla pompa maggiore del 20% (ventipercento), rispetto a quello vigente il giorno di stipula del contratto, il Comune di Roveredo di Guà riconosce all’aggiudicatario un maggiore costo, pari al 50% (cinquantapercento), del valore dell’aumento del costo del carburante, moltiplicato per il numero di chilometri percorsi nel periodo di vigenza del costo del carburante aumentato.
In caso di diminuzione del costo (€/lt) del carburante alla pompa maggiore del 20% (ventipercento), rispetto a quello vigente il giorno di stipula del contratto, l’aggiudicatario riconosce al Comune di Roveredo di Guà un minore costo, pari al 50% (cinquantapercento), del valore della diminuzione del costo del carburante, moltiplicato per il numero di chilometri percorsi nel periodo di vigenza del costo del carburante aumentato.
Per la rilevazione del costo del carburante si rinvia espressamente alla specifica pagina del sito del Ministero per la Transazione ecologica (prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili):
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti

ARTICOLO 17 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Roveredo di Guà prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, nella persona del responsabile del procedimento (o altra persona a discrezione dell'Amministrazione comunale), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché tutte le attività che si renderanno opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010
L'esecuzione dell'appalto è soggetta ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Ditta aggiudicataria deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.
L'appaltatore si impegna, altresì, senza eccezione alcuna, a:

- rispettare tutti gli obblighi e garantire l'adempimento di tutte le clausole di cui al presente Capitolato;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative alla documentazione esaminata per lo svolgimento delle attività, di cui al presente capitolato, con l'adozione di precisi accorgimenti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003;
- impiegare personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un elevato livello di professionalità;
- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi all'appalto e precisamente:

- tramite il proprio legale rappresentate o persona munita di procura, si impegna a comunicare al Comune di Roveredo di Guà gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla

loro accensione, o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare eventuali modifiche di tali dati entro sette giorni dal verificarsi delle stesse.

- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Roveredo di Guà ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia di inadempimento della propria controparte /subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- si impegna, altresì, a trasmettere copia di eventuali contratti di subappalto o subcontratti al Comune di Roveredo di Guà, per consentire la verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Al Comune competono i seguenti compiti e funzioni:

- raccogliere le domande degli utenti;
- approvare i percorsi e gli orari;
- stabilire le quote a carico degli utenti e gestirne la riscossione.

ARTICOLO 21 - RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE

L'appaltatore, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l'unico interlocutore del Comune di Roveredo di Guà per la gestione del servizio, cui il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA'

Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ARTICOLO 23 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse a corpo, con cadenza mensile (10 mensilità a rate uguali da settembre a giugno), intestate come di seguito indicato ed inoltrate all'Ufficio Protocollo Generale:
COMUNE DI ROVEREDO DI GUA' via Dante Alighieri 10 C.F. e P.I. 00392460234 – Codice fatturazione **UFTRJP.**
La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data e numero di protocollo della comunicazione di inizio servizio emesso dal Comune di Roveredo di Guà;
- il CIG attribuito alla gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento;

PAGAMENTI
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni a partire dalla data di accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore per l'esecuzione/responsabile di procedimento. La

verifica della regolare esecuzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare, e previo controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato da Equitalia Servizi S.p.a., ove prescritto.
I pagamenti saranno effettuati con l'emissione di apposito mandato tramite la Tesoreria comunale, sul conto corrente dedicato comunicato, unitamente al nominativo della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante.
Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito.

ARTICOLO 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.117 D.Lgs.36/2023 e s.m.i. l'aggiudicatario è tenuto a costituire la cauzione definitiva a garanzia della buona esecuzione del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.
La garanzia deve essere presentata prima della sottoscrizione del contratto e deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte del Comune di Roveredo di Guà quale Ente garantito.
Il Comune di Roveredo di Guà potrà avvalersi parzialmente o totalmente della cauzione definitiva per il pagamento delle penali e delle spese conseguenti a servizi od oneri a carico dell'appaltatore. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata con le modalità e i tempi previsti dal D.Lgs.36/2023.
L'eventuale incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Comune di Roveredo di Guà, senza necessità di dichiarazione giudiziale e salvo il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria.
La cauzione definitiva deve essere reintegrata entro i termini assegnati e comunicati all'appaltatore qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata dal Comune di Roveredo di Guà parzialmente o totalmente.

ARTICOLO 25 - ASSICURAZIONE

Ogni mezzo dovrà essere coperto da un massimale assicurativo RCA dell'importo minimo di € 10.000.000,00.
La polizza deve essere estesa alla copertura dei seguenti rischi:

- conducente non abilitato o alla guida con patente scaduta a noma delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni alla persone causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni normative in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della strada e regolamento di esecuzione e attuazione.

Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune e così le quietanze del pagamento premio degli anni successivi.
L'impresa aggiudicataria deve stipulare specifica polizza assicurativa RCT per la responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività, con massimale minimo di € 10.000.000,00 e di durata corrispondente alla durata del contratto. Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune all'atto della sottoscrizione del contratto, o prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'affidamento e così le quietanze del pagamento premio degli anni successivi, onde verificare il permanere della validità della proroga nel corso della durata del servizio.

ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell'esecuzione del servizio di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto del Comune di Roveredo di Guà di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.
E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Comune e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.
L'attività dell'Aggiudicatario non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Comune, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Comune al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Comune medesima.

ARTICOLO 27 - SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento del servizio oggetto del presente CSA.
La ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria.
Il Comune di Roveredo di Guà in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, dovrà presentare proposte di stesura o di modifica del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da lui stesso predisposto. Se tale proposta venisse valutata positivamente, il Comune procederà ad elaborare o modificare tale documento, che sarà sottoscritto per accettazione dall' Appaltatore.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 28 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Il subappalto del contratto, se autorizzato, potrà avvenire solo nei casi e con le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs 36/2023 e, comunque, nel limite del 25% del valore dell'appalto e potrà riguardare anche il servizio di assistenza sugli scuolabus.
La cessione del contratto non è consentita e comporterà la perdita della cauzione, la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni conseguente danno, salvo nell'ipotesi di cessione del contratto ad apposita Società, interamente posseduta dall'appaltatore, già costituita e finalizzata alla gestione operativa del servizio stesso.
La cessione dei crediti: vige quanto previsto D.Lgs.36/2023.

ARTICOLO 29 - INADEMPIENZE E PENALITA'

E' fatto obbligo alla ditta affidataria di iniziare il servizio entro la data annualmente comunicata dal Comune, sulla base del calendario determinato dalle competenti autorità scolastiche.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

- per utilizzo di mezzo non autorizzato: penale di € 500,00 giornaliero;
- per impiego di personale non abilitato o non idoneo alla guida: penale di € 1.000,00 per ogni evento;
- per ritardi non giustificabili segnalati dalla scuola, superiori a 10 minuti: penale di €. 250,00 dopo la contestazione di tre ritardi ingiustificati;
- per ogni mancata riparazione o sistemazione delle componenti di carrozzeria o di arredo interno entro le 24 ore, come previsto dall'art. 6: penale di €. 250,00.
- per ingiustificata sospensione di una giornata di servizio o sua frazione: €. 2.500,00, oltre al costo dell'eventuale servizio sostitutivo;
- per comportamenti scorretti nei confronti degli utenti: da €. 100,00 a € 2.500,00;
- per mancata presenza dell'assistente sullo scuolabus ove prescritta: € 1.500,00 oltre al costo della eventuale sostituzione;

Il Comune si riserva di richiedere somme maggiori, qualora venissero arrecati danni di entità superiore.
Alla contestazione dell'inadempienza da parte dell'ente affidante, l'impresa affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'affidatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e l'impresa affidataria dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi 30 giorni.
In caso di mancato pagamento della penale, il Comune provvederà alla riscossione coattiva mediante trattenuta sulle fatture di pagamento e/o incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.
Nel caso in cui la Ditta si renda colpevole di frode o grave negligenza o contravvenga rispetto alle prestazioni ad essa spettanti e, nonostante l'invito dell'Amministrazione a provvedere entro il termine di dieci giorni, la ditta non adempia, ovvero in caso di recidiva rispetto a precedente ritardo o altro inadempimento, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto ed a dare corso all'esecuzione in danno dell'appaltatore, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.
Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'Amministrazione si sia verificata più di tre volte, anche non consecutive, o nel caso l'ammontare delle penali dovute dall'Appaltatore dovesse superare il limite del 10% del valore dell'appalto il Comune di Roveredo di Guà ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, trattenendo il risarcimento del danno sul deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, senza che la ditta fornitrice aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

ARTICOLO 30 - IPOTESI DI RISOLUZIONE (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

In caso di inadempimento delle prescrizioni contrattuali, la Stazione appaltante ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., di chiederne l'adempimento. A tal fine, il Comune di Roveredo di Guà diffiderà il contraente, a mezzo raccomandata A.R., ad eliminare l'inosservanza entro il termine di 15 (quindici) giorni, nelle seguenti fattispecie:

a) ritardi, sospensione e/o mancato espletamento del servizio, salvo che per forza maggiore;
b) gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione del servizio;

Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà della stazione appaltante di considerare risolto il contratto ex art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione Concedente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima, in caso di sopraggiunti interventi normativi nazionali o regionali o qualora l'intervento di nuove disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Inoltre è facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione all'aggiudicatario del procedimento stesso con lettera raccomandata A.R., con cui lo stesso Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, nel caso:

- di ulteriori inadempienze della Ditta dopo la comminazione di tre penalità, anche non consecutive, per lo stesso tipo di infrazione nel corso della durata contrattuale;
- di violazione delle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità di cui al successivo art. 27, in particolare qualora sia accertato l'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, rese dalle Prefetture; in tali casi oltre alla risoluzione del contratto sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- di manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- di subappalto non autorizzato;
- di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- di mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio;
- di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti richiesti dalla presente procedura, in particolare di quelli di cui al precedente art. 7 ed i requisiti minimi previsti dal D.lgs. 395/2000 relativi alla professione di autotrasportatore di persone su strada, ovvero qualora la Ditta non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni, autorizzazioni e qualificazioni professionali per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di scelta del contraente;
- qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, quando le transazioni siano eseguite, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. sul conto corrente dedicato.
- La mancanza dei requisiti del personale così come previsto dall'art. 10;
- Mancata attuazione del piano di riassorbimento del personale presentato in sede di offerta, in attuazione della clausola prevista dal successivo art. 32.

In presenza delle predette circostanze, il Comune di Roveredo di Guà dichiarerà all'aggiudicatario di voler avvalersi, di diritto, della clausola risolutiva.
Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere a dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
Nei casi sopra previsti, la Ditta aggiudicataria è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che il Comune è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, anche a seguito dell'affidamento del servizio ad altra Ditta, a valere sul deposito cauzionale definitivo.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando il Comune, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.
Ai sensi dell'art. 1256 c.c., la Ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni richiamate e previste dal Codice Civile.
La risoluzione, in ogni caso, non si estenderà alle prestazioni già eseguite.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 31 - IPOTESI DI RECESSO

Il Comune di Roveredo di Guà si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni e prima che siano effettuate le singole somministrazioni, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare, nei seguenti casi:

a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b. in caso di innovazioni legislative o tecnologiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
c. per un diverso assetto organizzativo del Comune, determinato da normative nazionali e/o regionali, che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto;

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del c.c.

E' sempre in facoltà dell'Ente concedente procedere alla revoca dell'appalto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il servizio. Qualora, d'intesa con l'appaltatore, sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può fare luogo alla risoluzione del contratto d'appalto. Ove il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, l'Ente concedente stabilisce a suo giudizio, a quali condizioni l'appalto possa continuare ad avere corso.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 32 - TUTELA DELLA PRIVACY

In relazione alle attività previste dal presente Capitolato, la Ditta viene nominata "Responsabile esterno del trattamento", come previsto dall'articolo 29 del citato Decreto legislativo, per il tempo di validità del contratto.

L'aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto a trattare i dati strettamente necessari all'esecuzione del servizio, attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, ed inoltre a:

- non comunicare e divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma i dati trattati, salvo i casi previsti dal Decreto legislativo;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del suddetto Decreto legislativo;
- informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003;
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- gestire e controllare, in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articolo 20, 21, 22 del citato Decreto, in modo adeguato le modalità di trattamento, per evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, anche dopo la scadenza del contratto.

L'aggiudicatario, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare al Comune di Roveredo di Guà i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Il Comune informa l'aggiudicatario che Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Roveredo di Guà.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune e ai terzi.
E' fatto salvo l'adeguamento al Regolamento Europeo per la privacy GDPR UE 2016/679.

ARTICOLO 33 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE ED ONERI

È a carico della Ditta aggiudicataria la spesa inerente l'eventuale registrazione del contratto in caso d'uso, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
Sono, inoltre, a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico del Comune di Roveredo di Guà.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.
Il prestatore del servizio, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
In particolare, il prestatore del servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, le clausole del presente Capitolato contenute negli articoli relativi a: "pagamenti e fatturazione", "inadempienze e penalità", "ipotesi di risoluzione" e "ipotesi di recesso".
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle modalità di conduzione dell'appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Verona.

ARTICOLO 35 - AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni;
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo D.Lgs.36/2023, al D.P.R. n. 207/2010, alle norme contenute nei RR-DD. 2440/1923 e n. 827/1924 e loro s.m.i., alle norme del c.c.

Roveredo di Guà , lì 22.08.2023
Il Responsabile Unico del Procedimento
Flavia Massimo
Firmato digitalmente

Firma per accettazione
Operatore Economico
Firmato digitalmente